

ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
INVESTIMENTI AZIENDALI E PIANIFICAZIONE AGRICOLO-TERRITORIALE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 175 in data 17-01-2023

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL BANDO CONTENENTE I NUOVI CRITERI APPLICATIVI E LE DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO DELLA MISURA 6 – TIPOLOGIA D’INTERVENTO 6.1.1 “AIUTI ALL’AVVIAMENTO DI IMPRESE PER I GIOVANI AGRICOLTORI” DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2022.

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INVESTIMENTI AZIENDALI E
PIANIFICAZIONE AGRICOLO-TERRITORIALE**

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1335, in data 9 dicembre 2020, concernente la revisione della Struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalla successiva n. 1357 in data 14 dicembre 2020 e n. 110 in data 8 febbraio 2021;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 947, in data 22 agosto 2022, recante il conferimento dell’incarico dirigenziale alla sottoscritta;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1614 in data 28 dicembre 2022, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2023/2025 e delle connesse disposizioni applicative;

visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

visto il Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

richiamato il Programma di sviluppo rurale della Valle d'Aosta 2014/2022 (PSR 2014/22), cofinanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), dal Fondo di rotazione statale e dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta e approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2015)7885 dell'11/11/2015, così come da ultimo modificato con Decisione C(2022)7188 del 4 ottobre 2022;

richiamati:

- il provvedimento dirigenziale n. 4606 in data 11 ottobre 2016, con il quale sono stati approvati i criteri per la presentazione delle domande di sostegno di cui alla Misura 6 – Tipologia d'intervento 6.1.1 “Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori” del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, per le prime finestre istruttorie dal 11 ottobre 2016 al 28 febbraio 2017 e dal 1° marzo 2017 al 31 ottobre 2017;
- il provvedimento dirigenziale n. 3480 in data 10 luglio 2017 con il quale sono stati approvati i criteri per la presentazione delle domande di sostegno di cui alla Misura 6 – Tipologia d'intervento 6.1.1 “Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori” del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, per la finestra istruttoria dal 2 novembre 2017 al 31 marzo 2018;
- il provvedimento dirigenziale n. 476 in data 31 gennaio 2019 con il quale sono stati approvati i criteri per la presentazione delle domande di sostegno di cui alla Misura 6 – Tipologia d'intervento 6.1.1 “Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori” del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, per la finestra istruttoria dal 4 febbraio 2019 al 15 maggio 2019;
- il provvedimento dirigenziale n. 2008 in data 7 aprile 2022 con il quale sono stati approvati i criteri per la presentazione delle domande di sostegno di cui alla Misura 6 – Tipologia d'intervento 6.1.1 “Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori” del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, per la finestra istruttoria dall'11 aprile 2022 al 15 luglio 2022;

visto il bando predisposto dagli uffici, relativo ai criteri e alle disposizioni per la presentazione delle domande di sostegno della Misura 6 – Tipologia d'intervento 6.1.1 “Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori” del Programma di sviluppo rurale 2014-2022, anno 2023, che prevede:

- la presentazione delle domande di aiuto a decorrere dal 20 gennaio 2023 al 28 febbraio 2023;
- la dotazione finanziaria disponibile per la concessione di aiuti è pari a euro 370.000,00, anche grazie alle economie di spesa conseguite nel corso della programmazione dei bandi precedenti;
- il termine per l'ultimazione e rendicontazione del piano aziendale entro il 30 giugno 2025;

ritenuto pertanto di procedere, all'approvazione del bando, allegato al presente provvedimento, contenente i criteri e le modalità di concessione dell'aiuto;

precisato infine che all'erogazione degli aiuti concessi provvederà l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di Roma, a cui sono affidate le funzioni di Organismo pagatore degli aiuti previsti dal Programma di sviluppo rurale 2014/2022, ai sensi del decreto legislativo 165/1999,

DECIDE

- 1) di approvare il bando contenente i nuovi criteri applicativi e le disposizioni per la presentazione delle domande di sostegno della Misura 6 – Tipologia d'intervento 6.1.1 “Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori” del Programma di sviluppo rurale 2014-2022, come da allegato al presente provvedimento dirigenziale di cui costituisce parte integrante;
- 2) di disporre la pubblicazione dell'allegato al presente provvedimento sul sito istituzionale della regione all'indirizzo www.regione.vda.it/agricoltura nella sezione Programma di sviluppo rurale 2014-2022;
- 3) di dare atto che la quota regionale di cofinanziamento degli oneri derivanti dal bando, ammontante a complessivi euro 63.122,00 (sessantatremilacentove/00, è finanziata ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 1/2020, come modificato dall'art. 33 della legge regionale 8/2020, e dall'art. 22 della legge regionale 22/2021, trovando copertura negli impegni di spesa n. 5200/2021, n. 17309/2021, n. 4355/2022 e n. 16751/2022, approvati rispettivamente con provvedimenti dirigenziali n. 336 del 28/01/2021, n. 6385 del 3/11/2021, n. 163 del 18/01/2022 e n. 5564 del 27/09/2022.

L'ESTENSORE
Enrica CERISE

IL DIRIGENTE
Laura MONTANI



Unione europea



FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022

MISURA 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”

SOTTOMISURA 6.1 “Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori”

Tipologia d’intervento 6.1.1 “Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori”

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Indice

Definizioni	4
1. Finalità	6
2. Riferimenti normativi e altra documentazione	6
3. Territorio di applicazione	7
4. Disponibilità finanziaria	7
5. Beneficiari	8
6. Requisiti di ammissibilità al sostegno	8
6.1. Insediamento di un giovane in un'azienda di proprietà di una persona giuridica	10
7. Tipologia dell'aiuto e importo del premio	10
8. Divieto di cumulo degli aiuti	11
9. Criteri di selezione	11
10. Domanda di aiuto	11
10.1. Quando presentare la domanda di aiuto	11
10.2. Come presentare la domanda di aiuto	11
11. Soggetti coinvolti nel procedimento	13
12. Istruttoria della domanda di aiuto	14
12.1. Ricevibilità della domanda	14
12.2. Graduatoria provvisoria	14
12.3. Valutazione dell'ammissibilità e istruttoria della domanda	15
12.4. Approvazione graduatoria definitiva	15
12.5. Concessione aiuto	16
13. Piano aziendale	16
13.1. Avvio del Piano Aziendale	17
13.2. Conclusione del Piano Aziendale	17
13.3. Varianti	17
13.3.1. Presentazione delle domande di variante	17
13.3.2. Istruttoria delle domande di variante	18
14. Domanda di pagamento ed erogazione del premio	18
14.1. Ammissibilità della domanda di pagamento	18
14.2. Erogazione della prima rata	19
14.3. Erogazione della seconda rata	19
14.4. Come presentare la domanda pagamento	20
15. Istruttoria della domanda di pagamento	20
15.1. Fasi procedurali	20
15.2. Ricevibilità delle domande di pagamento	21
15.3. Istruttoria di pagamento e estrazione campione controllo in loco	21
16. Disposizioni generali in materia di controlli	21
16.1. Controlli amministrativi	22
16.2. Visita in situ	22
16.3. Controlli in loco	22
16.4. Controlli revisione	22
16.5. Controlli ex-post	22
17. Decadenza ed esclusione dal premio	23
17.1. Casi di esclusione	23
17.2. Casi di decadenza	23
18. Rinuncia ed errori palesi	23
19. Impegni del beneficiario	24
19.1. Impegni essenziali	24
19.2. Impegni accessori	24

20.	Obblighi di informazione e pubblicità	25
21.	Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	25
22.	Clausola compromissoria	26
23.	Informativa sul trattamento dati personali	26
24.	Disposizioni finali	26
	Allegato I - Criteri di selezione	28
	Allegato II - Produzioni standard	31
	Allegato III – Documentazione da allegare	36

Definizioni

Ai fini del presente bando, oltre alle definizioni previste dalla vigente normativa comunitaria in materia di Sviluppo Rurale e dalle disposizioni comuni per i fondi strutturali, valgono le definizioni puntuali di seguito riportate.

- A. AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Autonoma Valle d'Aosta.
- B. ARM e ARPM: ad esclusione del Comune di Aosta i restanti 73 Comuni valdostani sono classificati come zona D "Aree rurali con problemi di sviluppo" e, in continuità con il precedente periodo di programmazione, a livello regionale sono stati identificati due diversi gradi di marginalità per le aree rurali, le Aree Rurali Marginali e le Aree Rurali Particolarmente Marginali (vedi relativa carta nel PSR 14/20).
- C. AUTORITA' DI GESTIONE (AdG): l'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è individuata nel Dirigente della Struttura politiche regionali di sviluppo rurale.
- D. AZIENDA AGRICOLA: il complesso fattori produttivi organizzati dall'imprenditore agricolo per l'esercizio della sua attività.
- E. BENEFICIARIO: soggetto la cui domanda di aiuto risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno.
- F. CONTI CORRENTI DEDICATI: conti correnti bancari o postali, intestati al beneficiario, dedicati alla gestione dei movimenti finanziari relativi ad una domanda di aiuto. Il beneficiario dovrà utilizzare questi conti sia per effettuare tutti i pagamenti relativi a una domanda di aiuto che per ricevere il relativo contributo. L'utilizzo di questi conti permetterà la tracciabilità dei flussi finanziari e l'eventuale canalizzazione del contributo (mandato irrevocabile alla riscossione). In caso di modifiche il nuovo conto corrente deve essere inserito tempestivamente nel fascicolo aziendale e comunicato alla Struttura competente antecedentemente al pagamento delle spese mediante tale conto.
- G. DOMANDA DI AIUTO: domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di aiuto in materia di Sviluppo rurale.
- H. DOMANDA DI PAGAMENTO: domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento.
- I. FASCICOLO AZIENDALE: contenitore cartaceo e elettronico, gestito dai Centri di Assistenza Agricola (CAA), tenente tutte le informazioni dichiarate, controllate e verificate di ciascun soggetto esercente una delle attività necessarie per accedere al sostegno previsto dalle singole schede di misura del PSR.
- J. FASCICOLO DI DOMANDA: contenitore cartaceo ed elettronico della documentazione amministrativa, tecnica e contabile necessaria alla effettuazione dei controlli amministrativi circa la congruità degli elementi dichiarati in domanda dal richiedente. La responsabilità in ordine alla corretta tenuta e integrazione del fascicolo di domanda rimane in capo al richiedente che sottoscrive la domanda.
- K. FRAZIONAMENTO: si intende la cessione a una nuova azienda, anche a titolo gratuito, di parte delle consistenze di un'azienda esistente cedente;
- L. FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

- M. GIOVANE AGRICOLTORE: Persona di età non superiore a 40 anni (41 anni non compiuti) al momento della presentazione della domanda che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia **per la prima** volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda (art. 2, lett. n. del Reg. UE 1305/2013).
- N. INSEDIAMENTO: l'insediamento è un processo che inizia, nel caso di insediamento in ditta individuale, con la data di attribuzione della partita IVA (data di inizio attività) o, nel caso di insediamento **in qualità di capo** in società o cooperative, con la data di costituzione o variazione della compagine sociale e si conclude con il completamento del piano aziendale. L'insediamento può essere individuale o multiplo, due giovani che si insediano nella medesima azienda che singolarmente possiedono tutti i requisiti richiesti per l'accesso alla sottomisura, compresa la PS minima.
- O. INSEDIAMENTO EX NOVO: si intende l'insediamento, come sopra individuato, di una azienda che non rileva consistenze fondiari e agrarie (**valore immobili, terreni, animali, ecc.**) da imprese esistenti se non in maniera residuale definita nel **20% massimo della P.S. della nuova azienda**. Per la determinazione del valore dei terreni e degli allevamenti si prendono come riferimento i rispetti valori assoluti individuati dalla tabella della P.S. di cui all'allegato II.
- P. PACCHETTO GIOVANI: Modalità di progettazione integrata della sottomisura 6.1 con le misure 1 e 4 per favorire l'insediamento dei giovani agricoltori.
- Q. PIANO AZIENDALE APPROVATO: piano che il giovane agricoltore deve presentare contestualmente alla domanda di premio all'avviamento da cui emerga la situazione iniziale dell'azienda, le tappe e gli obiettivi per lo sviluppo della stessa e il piano degli investimenti. Tale piano deve essere approvato da apposita commissione.
- R. PREMIO ALL'AVVIAMENTO: Sostegno erogato con la sottomisura 6.1 quale aiuto all'avviamento di imprese condotte da giovani agricoltori.
- S. PRODUZIONE STANDARD (PS): la dimensione economica dell'impresa agricola viene stabilita in termini di Produzione Standard (PS) dell'azienda espressa in euro, così come definita dal Regolamento (CE) n. 1242/2008, e corrisponde alla sommatoria dei valori di produzione lorda ordinaria di ciascuna unità di produzione agricola o zootecnica come riportati nell'allegato II "Produzioni standard", moltiplicati per i rispettivi ettari di terreno o capi animali presenti in azienda.
- T. REQUISITO DI PROFESSIONALITÀ: possedere adeguate qualifiche e competenze professionali comprovate con titoli di studio o da almeno tre anni di esperienze lavorative.
- U. RICHIEDENTE: soggetto che presenta domanda di aiuto.
- V. SAU: Superficie Agricola Utilizzata. Si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al pascolo. Sono pertanto escluse dalla SAU le superfici forestali, le tare e gli incolti.
- W. UBA: Unità Bestiame Adulto, la consistenza degli allevamenti viene determinata attraverso le UBA. Tale unità di misura convenzionale deriva dalla conversione della consistenza media annuale delle singole categorie animali per mezzo di relativi coefficienti.

1. Finalità

Con il presente bando la Regione Valle d'Aosta disciplina l'attuazione degli interventi previsti nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 (di seguito PSR 2014-2022) relativamente alla sottomisura 6.1 "Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori", tipologia di intervento 6.1.1, la quale si pone l'obiettivo di favorire l'accesso **di giovani agricoltori qualificati** nel settore agricolo e il ricambio generazionale. Il sostegno previsto è orientato ai giovani agricoltori con progetti **imprenditoriali competitivi, innovativi e che dimostrino una forte capacità di stare sul mercato**, privilegiando le aziende che si insediano in un contesto socio-territoriale marginale.

Al fine di consentire ai giovani agricoltori di effettuare gli investimenti necessari alla realizzazione del piano aziendale, la misura è integrata con gli aiuti in conto capitale previsti dalla tipologia 4.1.2 "Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole – Giovani agricoltori" del PSR 2014/2022 finanziata con i fondi NGEU.

2. Riferimenti normativi e altra documentazione

I principali riferimenti sono:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che abroga il Reg. (CE) n.1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione di data 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/669 della Commissione di data 28 aprile 2016;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- Programma di sviluppo rurale della Valle d'Aosta 2014/22 (PSR 2014/22), cofinanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), dal Fondo di rotazione statale e dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta e approvato dalla Commissione europea con decisioni di esecuzione C(2015) 7885 dell'11/11/2015 e C(2017) 1297 del 17/2/2017, C(2017) 5110 del 14/07/2017, C(2017) 7519 dell'8/11/2017, C(2018) 2851 del 03/05/2018, C(2018) 5985 dell'11/09/2018, C(2019) 3850 dell'17/05/2019, C(2020) 3457 del 20/05/2020, C(2020) 6160 del 02/09/2020, C(2021) 1275 del 19/02/2021 e C(2021) 8222 del 10/11/2021, nonché dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1849/XIV del 25 febbraio 2016 ed esteso al biennio 2021/22 in applicazione del succitato regolamento (UE) n.2020/2220 con deliberazione della Giunta regionale n. 1667 del 13/12/2021;
- Legge n. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni: nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Linee guida ministeriali sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 approvate in Conferenza Stato Regioni l'11/02/2016 e successive modifiche (nelle sedute del 9 maggio 2019 e del 5 novembre 2020);
- Sistema di gestione e controllo del PSR (Si.Ge.Co.) del PSR 14-20.

3. Territorio di applicazione

La sottomisura si attua sul territorio regionale, il primo insediamento deve avvenire in un'azienda che abbia nel territorio della regione Valle d'Aosta il centro aziendale e la prevalenza della superficie agricola utilizzata.

4. Disponibilità finanziaria

La disponibilità di fondi pubblici riservata alla presente tipologia di intervento è di **euro 370.000**. E' fatta salva la possibilità di variare la dotazione finanziaria in coerenza con la strategia del PSR e con eventuali modifiche dello stesso nel corso del periodo di programmazione.

5. Beneficiari

Possono accedere al sostegno della presente sottomisura i giovani agricoltori che si insediano **per la prima volta** in un'azienda agricola in qualità **di capo azienda**:

- come impresa individuale;
- come società agricola di persone, capitali o cooperativa.

6. Requisiti di ammissibilità al sostegno

I soggetti richiedenti il sostegno alla data di presentazione della domanda devono:

- a. avere un'età compresa fra 18 e 41 anni non compiuti;
- b. possedere adeguate qualifiche e competenze professionali che si intendono dimostrate in uno dei seguenti casi, alternativi fra loro:
 1. è stato conseguito un titolo di studio di livello universitario in campo agrario o forestale o veterinario;
 2. è stato conseguito un diploma di scuola media superiore tecnica o di formazione professionale di indirizzo agrario;
 3. è stata esercitata l'attività agricola per almeno 3 anni consecutivi come coadiuvante familiare, lavoratore agricolo o titolare di azienda attestata, al momento della presentazione della domanda di sostegno, dai contributi versati all'INPS.

In caso il giovane agricoltore non possenga, al momento della domanda di sostegno, le adeguate qualifiche e competenze professionali sopra individuate, può assolvere al requisito entro la domanda di pagamento a saldo del premio;

- c. essersi insediato **per la prima volta** in un'azienda agricola **in qualità di capo dell'azienda** non più di 24 mesi prima della data di presentazione della domanda di aiuto. Al fine della determinazione della data di inizio dell'insediamento, rileva la data di apertura di una partita IVA in campo agricolo: la data dell'insediamento coincide con la data di attribuzione del numero di partita IVA come produttore agricolo;
- d. presentare un Piano Aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, redatto e sottoscritto da un tecnico di adeguata qualifica professionale, abilitato all'esercizio della professione e iscritto al relativo ordine o collegio professionale, dove sia descritta con chiarezza: la situazione di partenza dell'azienda agricola, l'idea imprenditoriale, le tappe intermedie essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo dell'attività aziendale, l'organizzazione dell'impresa, le azioni occorrenti per lo sviluppo delle attività aziendali quali investimenti, formazione, consulenza e qualsiasi altra attività che si intende realizzare, come meglio dettagliato al successivo punto 13;
- e. essere titolari di un'impresa agricola con una produzione standard (PS) minima pari a 10.000 € e massima pari a 120.000 euro, desunta dall'ultimo fascicolo aziendale SIAN validato e sottoposta da controllo con sopralluogo. La PS minima è ridotta a 8.000 € per gli insediamenti ex-novo. Nel caso di insediamento multiplo in una società la PS minima di accesso deve essere pari a 16.000 euro se la società è di nuova costituzione e pari a 20.000 euro nel caso di insediamento in società esistente;

- f. in caso di insediamento in società di capitali o di persone, avere la responsabilità per la gestione ordinaria e per quella straordinaria, quale risultante dal patto societario, che dovrà essere in capo **solo** al socio giovane agricoltore, in modo tale per cui le sue decisioni non possano essere inficiate dalla rimanente componente societaria, come meglio dettagliato al punto 6.3;
- g. avere ottenuto, a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione, il punteggio pari o superiore al minimo richiesto per l'accesso pari a 30.

L'insediamento può essere individuale o multiplo per **un massimo di 2 giovani** per azienda; in tal caso i requisiti di ammissibilità devono essere posseduti da ogni insediato.

6.1. Soggetti esclusi

Sono esclusi i seguenti soggetti:

- a. i soggetti che hanno attivato una partita IVA in campo agricolo da oltre 24 mesi, sia come ditta individuale sia come socio, a qualsiasi titolo, di una società agricola;
- b. i soggetti che hanno attivato una seconda partita IVA in campo agricolo. Si specifica che entrare a far parte di una società agricola, dopo aver attivato una partita IVA individuale, equivale ad attivare una seconda partita IVA anche se tale azione avviene entro i 24 mesi;
- c. i soggetti che hanno già beneficiato di un sostegno comunitario per l'insediamento dei giovani agricoltori;
- d. i soggetti che si insediano in una azienda condotta da un imprenditore agricolo che, a sua volta, ha beneficiato dell'aiuto del premio di primo insediamento con vincoli ancora in essere.

6.2. Cause di esclusione

Non sono ammissibili e quindi comportano l'esclusione dal procedimento di concessione del premio:

- a. gli insediamenti in una nuova impresa derivante dal frazionamento di un'altra in ambito familiare di proprietà del coniuge o del convivente o di parenti entro il secondo grado o affini entro il primo grado, **se non in maniera residuale nella misura massima del 20% della PS totale;**
- b. i passaggi di titolarità dell'azienda, anche per quota, tra coniugi, sia in forma di soggetto privato che societario, ad eccezione dei casi di decesso o di grave infermità totale o parziale, debitamente provata;
- c. gli insediamenti in un ramo di una azienda esistente, fatta salva l'intera acquisizione della stessa entro il periodo di validità del piano;
- d. la delega, da parte del giovane, dei poteri ordinari e straordinari ad altri soggetti;
- e. la coesistenza di animali detenuti da più allevatori all'interno della stessa struttura, fatti salvi i casi di gestione degli animali in cooperativa;
- f. le acquisizioni di azienda (ad esclusione del capitale fondiario) attestate tramite comodati d'uso o affitto;
- g. gli insediamenti in aziende zootecniche che detengano esclusivamente la conduzione di alpeggio.

6.3. Insediamento di un giovane in un'azienda di proprietà di una persona giuridica

Se il giovane agricoltore si insedia in qualità di contitolare in società di persone, il premio viene corrisposto a condizione che la responsabilità per la gestione ordinaria e per quella straordinaria, **quale risultante dal patto societario, sia in capo SOLO al socio giovane agricoltore, in modo tale per cui le sue decisioni non possano essere inficiate dagli ulteriori soci.**

Pertanto nel caso di insediamento del giovane agricoltore, in una azienda costituita non in forma individuale, sono stabilite le seguenti norme:

- il giovane agricoltore, che si insedia in una impresa costituita sotto forma di società di persone, deve possedere una quota superiore al 50% nell'ambito della società oppure nell'atto costitutivo deve essere inserita una delega esplicita che dia poteri decisionali pieni ed esclusivi in ordine alla gestione ordinaria e straordinaria al giovane agricoltore. Nel caso di società in accomandita semplice, il giovane agricoltore si deve insediare come socio accomandatario e deve avere poteri decisionali pieni ed esclusivi in ordine alla gestione ordinaria e straordinaria;
- il giovane agricoltore che si insedia in impresa costituita sotto forma di società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative a responsabilità limitata, società consortili), deve rivestire la carica a cui corrispondono i poteri decisionali pieni ed esclusivi in ordine alla gestione ordinaria e straordinaria (amministratore delegato o amministratore unico).

Il giovane agricoltore, dal momento della presentazione della domanda di sostegno, deve esercitare il controllo con poteri decisionali pieni ed esclusivi in ordine alla gestione ordinaria e straordinaria, per tutto il periodo di vincolo, sulla società anche in termini di decisioni connesse alla gestione, ai benefici e ai rischi finanziari.

A prescindere dalla tipologia societaria, qualora un socio risulti essere una persona giuridica, la situazione dovrà essere esaminata nel concreto, **avendo a riferimento il principio che le decisioni del socio giovane non dovranno poter essere inficiate dalla rimanente componente societaria.**

7. Tipologia dell'aiuto e importo del premio

La sottomisura prevede l'erogazione di un premio funzionale al primo insediamento di giovani agricoltori.

Il sostegno è concesso nella forma di premio in conto capitale così strutturato:

Criteria di differenziazione dell'aiuto	Intensità del premio
a) premio base	35.000,00 €
b) premio insediamento in zona ARPM	40.000,00 €
c) premio costituzione ex-novo impresa agricola	40.000,00 €
d) premio costituzione ex-novo impresa agricola in ARPM	50.000,00 €

Per insediamento in zona ARPM si prende in considerazione il centro aziendale del richiedente.

Il sostegno è erogato in due rate: acconto del **50% all'avvio del piano aziendale**, entro 9 mesi dalla concessione, e saldo del **50% alla conclusione** del piano aziendale. L'erogazione del saldo è subordinata all'attuazione del piano aziendale, cioè alla verifica della realizzazione di **tutti gli obiettivi** previsti.

8. Divieto di cumulo degli aiuti

Il premio di cui al presente bando è cumulabile con altre fonti di aiuto concesse per le medesime finalità, ma l'aiuto complessivo non potrà superare l'importo di riferimento previsto all'allegato II del Reg. (UE) 1305/2013, pari a 70.000,00 €.

9. Criteri di selezione

Per l'accesso al finanziamento le domande sono ordinate in una graduatoria decrescente redatta sulla base del punteggio attribuito applicando i criteri di selezione indicati nell'allegato I (Criteri di selezione).

Il beneficiario deve proporre, compilando la specifica scheda, un'autovalutazione non vincolante al fine della definitiva graduazione da parte della Commissione tecnica, ma utile al richiedente stesso per programmare la proposta d'aiuto con una maggiore possibilità di successo.

Il punteggio ottenuto mediante la valutazione dei criteri di selezione determina il posizionamento in graduatoria del richiedente. La valutazione con un punteggio inferiore a punti 30 determina l'esclusione del richiedente dalla procedura.

A parità di punteggio sarà data priorità all'ordine cronologico di arrivo delle domande, definito mediante il protocollo.

10. Domanda di aiuto

10.1. Quando presentare la domanda di aiuto

I soggetti interessati possono presentare la domanda di aiuto a partire **dal 20 gennaio 2023 e fino al 28 febbraio 2023**. Le domande trasmesse oltre i termini indicati non saranno ammesse alla procedura di cui al presente bando.

10.2. Come presentare la domanda di aiuto

Le domande sono presentate telematicamente utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), nei limiti temporali previsti al punto 10.1, da parte degli utenti abilitati alla compilazione della domanda:

- i CAA con ruolo di compilazione domande relative a misure non connesse alla superficie agli animali;
- i liberi professionisti, abilitati ed iscritti ad un ordine o collegio professionale, autorizzati dalla Regione.

A tal fine si precisa che il beneficiario, in caso di insediamento in società di capitali o di persone, dovrà detenere un fascicolo aziendale personale validato

L'accesso alla piattaforma SIAN avviene mediante SPID del soggetto incaricato del caricamento della domanda di aiuto.

Le richieste di abilitazione dei professionisti devono essere inviate all'indirizzo *assistenza-sian@regione.vda.it* **almeno 20 giorni prima del termine per la presentazione delle domande**, utilizzando la modulistica pubblicata sulla pagina tematica Agricoltura del sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Entro il termine di cui al precedente punto 10.1, per tramite del soggetto autorizzato, il richiedente compila, sottoscrive e rilascia, esclusivamente mediante SIAN, la domanda di aiuto corredata da tutta la documentazione di cui all'allegato II. Copia della domanda rilasciata su SIAN deve essere sottoscritta dal beneficiario e trasmessa entro 24 ore esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo *agricoltura@pec.regione.vda.it*.

Per eventuali dubbi sulle modalità di compilazione delle domande, lo sportello unico Agricoltura offre un servizio di supporto telefonico. In caso di problemi informatici legati alla funzionalità di SIAN in fase di presentazione della domanda di aiuto è possibile aprire un ticket inviando una mail all'indirizzo *assistenza-sian@regione.vda.it*, allegando copia pdf della domanda nello stato in cui si trova e copia delle videate con evidenza degli errori.

I malfunzionamenti degli strumenti utilizzati, l'incompatibilità degli stessi con il SIAN, la difficoltà o la lentezza di connessione, l'assenza di firma OTP, le incompletezze o inesattezze del fascicolo aziendale o di qualsiasi altro motivo diverso dal malfunzionamento del sistema informatico che impedisca il rilascio della domanda è di esclusiva responsabilità del richiedente; pertanto si raccomanda di procedere all'inserimento della domanda su portale SIAN entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e rilascio della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

Si sottolinea che l'apertura del ticket non equivale alla presentazione della domanda che dovrà comunque essere rilasciata con le modalità e nei termini stabiliti dal presente bando, salvo eccezioni espressamente concesse dall'AdG regionale e in presenza di comprovati e persistenti malfunzionamenti informatici, che saranno verificati direttamente con il gestore della piattaforma SIAN.

In caso di assoluta impossibilità di accesso al sistema SIAN o di completamento del caricamento dell'istanza, accertata dagli uffici, sarà possibile presentare la domanda sul modello cartaceo. In tal caso il beneficiario deve convalidare l'istanza in via informatica entro i termini stabiliti dal responsabile del procedimento, utilizzando esclusivamente i modelli reperibili sul sito istituzionale della Regione (<http://www.regione.vda.it/agricoltura>).

Le domande devono essere **corredate da tutta la documentazione di cui all'allegato III**. In particolare il Piano aziendale, che deve essere elaborato e sottoscritto da un tecnico **di adeguata qualifica professionale**, abilitato all'esercizio della professione e iscritto al relativo ordine o collegio professionale, deve illustrare compiutamente tutti i punti individuati nel facsimile proposto.

Nel caso in cui la documentazione allegata sia completa in tutti i punti, ma non sia esaustiva, il responsabile del procedimento può chiederne l'integrazione che deve avvenire nei termini stabiliti pena l'esclusione totale della domanda.

Si precisa che, al fine di addivenire nel minor tempo alla concessione del premio e quindi concedere ai beneficiari il maggior tempo possibile (considerato il termine ultimo

inderogabile del 30 giugno 2025), i Piani aziendali non completi delle indicazioni richieste, in caso non sia possibile effettuare una valutazione, saranno esclusi dal procedimento.

Nel caso di insediamento multiplo la domanda di sostegno dovrà essere presentata da ciascun richiedente.

La sottoscrizione della domanda di aiuto equivale alla dichiarazione di conoscenza e accettazione delle clausole individuate nel presente bando.

11. Soggetti coinvolti nel procedimento

I soggetti coinvolti nei procedimenti relativi alla concessione dell'aiuto, all'approvazione delle eventuali varianti e delle domande di pagamento, di seguito individuati, nonché le loro rispettive funzioni, sono determinati in coerenza con il sistema di gestione e controllo del PSR 2014-2022, e sono:

- a) il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 19/2007, è il dirigente della Struttura investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale;
- b) il titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 5bis della legge regionale 19/2007, è il Coordinatore del Dipartimento agricoltura;
- c) il supervisore dell'istruttoria è il funzionario responsabile dell'ufficio competente che sovrintende all'attività istruttoria;
- d) il responsabile dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 19/2007, è il tecnico istruttore incaricato di predisporre l'istruttoria delle pratiche;
- e) la Commissione tecnica, istituita nell'ambito del Dipartimento agricoltura, è composta da:
 - il dirigente della struttura competente, o suo delegato, con funzione di presidente;
 - il supervisore dell'istruttoria;
 - i tecnici istruttori delle istanze;
 - eventuali rappresentanti di altre strutture regionali, per valutazioni in cui risulta necessario acquisire pareri tecnici specifici;
 - il segretario verbalizzante senza diritto di voto.

L'attività della Commissione è volta alla prevenzione, all'individuazione e alla correzione di errori nelle procedure di valutazione dell'istruttoria delle domande ed è finalizzata alla uniformità e alla omogeneità di giudizio tra i vari responsabili dell'istruttoria.

La Commissione valida l'istruttoria condotta dal tecnico istruttore in merito a:

- a) la valutazione della validità tecnica dei piani aziendali;
- b) la valutazione dell'idoneità tecnica, economica e progettuale degli investimenti indicati nel PA e a valere sulla eventuale domanda ai sensi della 4.1.2;
- c) l'attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di selezione previsti;
- d) la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti dal presente bando;
- e) l'approvazione del premio;
- f) l'eventuale definizione di prescrizioni;
- g) la valutazione di istanze che richiedono un'analisi approfondita.

La Commissione può, inoltre, fissare eventuali specifiche tecniche per la valutazione dell'ammissibilità ad aiuto degli investimenti proposti e per la determinazione della spesa ammissibile, qualora risultino insufficienti i criteri e le norme tecniche contenute nel presente bando.

Le sedute della Commissione sono valide se sono presenti almeno il presidente, il supervisore dell'istruttoria e un tecnico istruttore.

12. Istruttoria della domanda di aiuto

L'istruttoria delle domande di aiuto è composta dalle seguenti fasi:

- a) ricevibilità della domanda;
- b) graduatoria provvisoria;
- c) valutazione dell'ammissibilità della domanda;
- d) approvazione della graduatoria definitiva;
- e) atto di concessione degli aiuti con accettazione dell'atto da parte del beneficiario.

L'approvazione della graduatoria definitiva deve avvenire entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande di aiuto.

12.1. Ricevibilità della domanda

Il controllo di ricevibilità delle domande è effettuato in ordine alla verifica della sottoscrizione della domanda da parte del richiedente e della sua corretta compilazione, dell'esistenza del fascicolo aziendale, del rispetto del termine temporale di presentazione, della presenza di tutta la seguente documentazione, prevista dall'allegato III:

- a) Piano aziendale completo firmato da un professionista **di adeguata qualifica professionale**, abilitato e iscritto all'ordine professionale;
- b) la scheda di attribuzione dei criteri di selezione;
- c) dichiarazione dimostrante l'acquisizione di adeguate qualifiche e competenze professionali o impegno a acquisirle;
- d) in caso di società, copia del patto societario;
- e) in caso di acquisizione d'azienda, atto di cessione/donazione.

Le domande di aiuto che non risultano complete della documentazione di cui sopra, non sono ricevibili e di conseguenza sono escluse dal procedimento. Dell'esclusione dal procedimento delle domande non ricevibili viene dato atto mediante provvedimento dirigenziale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 241/1990.

12.2. Graduatoria provvisoria

La graduatoria provvisoria è redatta e pubblicata alla pagina tematica *Agricoltura* del sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta entro 30 giorni dal termine di presentazione delle domande di aiuto, sulla base del punteggio autoassegnato dai richiedenti con riferimento ai criteri di selezione di cui all'allegato I.

All'interno della graduatoria provvisoria sono inserite solo le domande di aiuto che abbiano conseguito il punteggio complessivo pari o superiore a 30 punti e che saranno ammesse al proseguimento dell'istruttoria.

12.3. Valutazione dell'ammissibilità e istruttoria della domanda

La fase di valutazione dell'ammissibilità della domanda si suddivide in un'istruttoria amministrativa e tecnica.

L'istruttoria amministrativa consiste nella verifica dei requisiti di ammissibilità al sostegno, di cui al precedente punto 6, in capo ai soggetti collocati in posizione utile all'erogazione del premio all'interno della graduatoria provvisoria.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti determina l'esclusione dalla procedura. L'esclusione dal procedimento è comunicata al richiedente, ai sensi dell'articolo 10bis della legge 241/1990, al fine di consentire eventuali controdeduzioni. Dell'esclusione dal procedimento delle domande non ammissibili viene dato atto mediante provvedimento dirigenziale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 241/1990.

L'istruttoria tecnica è volta a verificare la correttezza del punteggio autoassegnato dal richiedente e alla valutazione del piano aziendale proposto, come specificato al successivo punto 13, al fine della concessione del premio.

In caso di non correttezza nell'auto assegnazione dei punteggi, il punteggio totale è rideterminato **solo in diminuzione** ed è aggiornata la graduatoria provvisoria, con il riposizionamento o l'esclusione del concorrente.

La rideterminazione dei punteggi assegnati o l'eventuale esclusione dalla procedura è comunicata ai concorrenti, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990, e la graduatoria rimodulata è pubblicata sul sito regionale.

Qualora a seguito del riposizionamento in graduatoria il concorrente risulti in posizione non utile al finanziamento, la relativa istruttoria è interrotta, al fine di procedere all'istruttoria della domanda, o delle domande, che a seguito della rimodulazione della graduatoria risultano riposizionarsi in posizione utile.

L'istruttoria può essere sospesa **per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni**, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni o per l'integrazione della documentazione presentata in domanda di aiuto e ritenuta non esaustiva.

L'istruttoria è conclusa con l'approvazione del Piano aziendale e del premio definitivo, che è comunicato al concorrente per eventuali controdeduzioni, da presentare entro 10 giorni da detta comunicazione, dalle quali è esclusa la possibilità di presentazione di documentazione integrativa.

I tempi di riscontro da parte dei beneficiari indicati nel presente punto, interrompono il termine per la conclusione del procedimento di cui al precedente punto 12.

12.4. Approvazione graduatoria definitiva

La graduatoria definitiva è approvata con provvedimento dirigenziale entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande di aiuto, elencando:

- a) le domande ammesse e finanziabili;
- b) le domande ammesse e non finanziabili.

Sono ammesse e finanziabili le domande i cui premi siano totalmente solvibili dalla disponibilità finanziaria assegnata al bando.

L'ammissibilità a finanziamento del premio di primo insediamento non garantisce l'accesso al finanziamento ai sensi della misura 4.1.2, che sarà concesso sulla base della relativa disponibilità finanziaria.

12.5. Concessione aiuti

Entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria definitiva è assunto il provvedimento di concessione degli aiuti a favore delle domande in posizione utile al finanziamento.

13. Piano aziendale

Il piano aziendale deve essere sottoscritto da tecnici **di adeguata qualifica professionale**, abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine o collegio professionale **nei limiti delle competenze previste** dai relativi ordini o collegi professionali.

Il piano aziendale **deve contenere almeno le seguenti informazioni:**

- a) i dati strutturali dell'azienda al momento della presentazione della domanda;
- b) l'organizzazione dell'impresa, comprensiva delle consistenze aziendali già possedute o che si intendono acquistare, anche se non soggette a richiesta di finanziamento, ai sensi della misura 4.1.2;
- c) la proposta di sviluppo imprenditoriale e aziendale comprendente **almeno un obiettivo operativo ben individuato**;
- d) i risultati attesi per ciascun obiettivo operativo;
- e) il cronoprogramma di realizzazione del piano, individuando le date presunte di inizio e fine;
- f) le azioni da intraprendere per il raggiungimento degli obiettivi operativi prescelti dal soggetto beneficiario;
- g) l'eventuale ricorso ad altre tipologie d'intervento del PSR 2014/2022;
- h) il piano degli investimenti, comprensivo dell'indicazione della spesa presunta a valere sulla tipologia di investimento 4.1.2;
- i) le previsioni economiche finanziarie idonee a evidenziare la sostenibilità e la redditività economica e finanziaria delle azioni previste;
- j) un bilancio previsionale previsto alla chiusura del piano aziendale, comprensivo del piano di ammortamento degli investimenti.

Considerati i tempi stretti per la realizzazione del Piano aziendale in vista della chiusura della programmazione 2014/2022 non sarà consentita l'integrazione documentale per la mancata trattazione dei punti sopra individuati. Pertanto il Piano sarà valutato sulla base di quanto presentato e, qualora ritenuto insufficiente, sarà escluso dal procedimento.

La valutazione del piano verterà sui seguenti elementi:

- sostenibilità e redditività in termini economici (aumento redditività, riduzione dei costi, incremento del reddito netto, incremento della PS, ecc.) e di continuità dell'attività aziendale nel rispetto di un corretto rapporto dei fattori produttivi;
- sostenibilità dal punto di vista ambientale;
- sostenibilità degli investimenti previsti in rapporto all'orientamento produttivo e al dimensionamento dell'azienda.

In caso degli insediamenti multipli, di cui al punto 6, il piano aziendale sarà unico, ma dovrà evidenziare **l'apporto di ogni singolo beneficiario al processo di sviluppo** dello stesso.

13.1. Avvio del Piano aziendale

Il piano aziendale deve essere avviato **dopo la presentazione della domanda** di sostegno ed **entro nove mesi dalla decisione di concessione dell'aiuto** (provvedimento dirigenziale). L'avvio del piano aziendale, nei tempi previsti, deve essere comprovato con la presentazione di documentazione idonea, quale a titolo esemplificativo fatture di acquisto di materiale o l'avvio dei lavori.

Si precisa che la partecipazione obbligatoria al ciclo formativo previsto per i giovani agricoltori non comprova l'avvio del piano aziendale.

Nel caso in cui l'attività non abbia avuto inizio entro i suddetti nove mesi dall'atto di concessione, l'aiuto sarà revocato con conseguente decadenza dell'eventuale domanda presentata a valere sulla tipologia di intervento 4.1.2.

13.2. Conclusione del Piano Aziendale

Il piano aziendale s'intende concluso se sono state realizzate **tutte le azioni** previste nella proposta progettuale. Sono considerate come consistenze aziendali, esclusivamente quelle individuate nell'ultimo fascicolo aziendale validato.

A piano aziendale concluso deve seguire **la presentazione della domanda di pagamento a saldo entro il 30/06/2025.**

Per la realizzazione e il completamento del piano non sono concedibili proroghe, fatte salve le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali di cui al successivo punto 21.

13.3. Varianti

In generale, non sono ammissibili varianti che comportano modifiche sostanziali all'idea progettuale o varianti che comportano il totale stravolgimento dell'idea progettuale iniziale, tuttavia è possibile rimodulare la proposta di piano aziendale approvata a fronte di mutate esigenze aziendali.

Non sono ammesse varianti che riguardano il cambio del beneficiario.

13.3.1. Presentazione delle domande di variante

Le domande di variante di cui al punto precedente devono essere motivate e possono essere presentate, tramite piattaforma SIAN, successivamente alla concessione dell'aiuto e sino alla presentazione della domanda di saldo. La

compilazione e la trasmissione devono essere effettuate dai medesimi utenti abilitati alla compilazione della domanda di sostegno.

Il beneficiario può presentare **una sola** domanda di variante corredata da:

- la relazione illustrante le modifiche, con le relative motivazioni, al piano aziendale inizialmente approvato, nella quale è indicato che il piano aziendale:
 - a) continua a garantire la redditività e sostenibilità finanziaria dell'investimento a fine piano;
 - b) assicura la continuità dell'attività agricola;
 - c) assicura la congruità degli investimenti previsti in rapporto all'orientamento produttivo e al dimensionamento dell'azienda;
- il nuovo piano aziendale, con le modifiche evidenziate.

In ogni caso le domande di variante devono precedere o, tutt'al più, essere contestuali alla domanda di pagamento in cui sono contenute voci di spesa relative alle modifiche apportate in variante.

La mancanza della documentazione su esposta determina la non ricevibilità della domanda di variante.

13.3.2. Istruttoria delle domande di variante

La variante è autorizzata entro 60 giorni dalla presentazione della relativa domanda, fatta salva l'interruzione dei termini per la necessità di acquisire documentazione integrativa, a condizione che il piano rispetti i requisiti di cui al precedente punto 13.3.1 e la variante **non provochi una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate.**

A seguito dell'ultimazione dell'istruttoria, il responsabile del procedimento ne comunica l'esito al beneficiario.

14. Domanda di pagamento ed erogazione del premio

14.1. Ammissibilità della domanda di pagamento

La domanda di pagamento del primo acconto è ammissibile a condizione che:

- il piano aziendale sia stato avviato entro i termini previsti (entro nove mesi dalla decisione di concessione dell'aiuto) e quanto realizzato sia coerente con quanto approvato;
- la domanda di pagamento sia stata presentata entro i termini previsti (entro nove mesi dalla decisione di concessione dell'aiuto);
- sia mantenuta la dimensione economica aziendale minima in termini di produzione standard;
- il giovane agricoltore rientri nella definizione di "Agricoltore in attività" (ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e come specificato dalla successiva

disciplina nazionale) entro 18 mesi dalla data di insediamento (assolto attraverso il mantenimento della partita IVA in agricoltura);

- il giovane agricoltore mantenga del ruolo di capo d'azienda, tale per cui le sue decisioni non possano essere inficiate dalla rimanente componente societaria;
- l'azienda agricola non ricada al momento della presentazione della domanda di pagamento nelle cause di esclusione di cui al punto 6.2, lettere e) e g).

La domanda di pagamento a saldo, oltre ai requisiti di cui sopra, è ammissibile a condizione che:

- sia stato soddisfatto il requisito inerente alle adeguate qualifiche e competenze professionali;
- abbia partecipato al ciclo formativo per i giovani agricoltori con esito positivo;
- sia stata acquisita una posizione previdenziale detenuta dall'INPS come coltivatore diretto;
- sia stato concluso il piano aziendale e totalmente realizzati gli investimenti previsti, in modo tale da assicurare il perseguimento di tutti gli obiettivi prefissati nello stesso;
- il giovane agricoltore mantenga il ruolo di capo d'azienda, tale per cui le sue decisioni non possano essere inficiate dalla rimanente componente societaria;
- l'azienda agricola non ricada al momento della presentazione della domanda di pagamento nelle cause di esclusione di cui al punto 6.2, lettere c), e) e g).

14.2. Erogazione della prima rata

Il beneficiario, dopo l'avvio del piano aziendale, può richiedere l'erogazione della prima rata pari al 50% dell'importo del premio concesso.

La domanda di pagamento della prima rata deve essere **presentata entro 9 mesi** dalla data di concessione del premio. La presentazione della domanda di pagamento della prima rata oltre i suddetti termini non è ricevibile e determina la revoca e la decadenza dal premio concesso e della eventuale domanda 4.1.2.

Se il richiedente non ha ancora conseguito i requisiti di adeguate competenze e qualifiche professionali e non è ancora iscritto come coltivatore diretto deve presentare, al momento della domanda di acconto, fideiussione bancaria o assicurativa per l'importo pari al premio da erogare a favore dell'organismo pagatore AGEA.

14.3. Erogazione della seconda rata

Entro il termine per la conclusione del piano aziendale, comunque non oltre **il 30 giugno 2025**, il beneficiario deve chiedere la liquidazione della seconda rata del premio spettante.

Alla presentazione della domanda di liquidazione della seconda rata il richiedente deve essere iscritto come titolare d'azienda nell'elenco dei coltivatori diretti detenuto dall'INPS e deve dimostrare, con una relazione, di aver raggiunto tutti gli obiettivi del piano.

La domanda di pagamento del saldo deve essere presentata alla completa realizzazione degli obiettivi previsti sul piano aziendale.

14.4. Come presentare la domanda pagamento

La compilazione e la trasmissione devono essere effettuate mediante accesso on line al sistema SIAN da parte dei medesimi utenti abilitati alla compilazione della domanda di sostegno entro il termine di cui al precedente punto 14.3. Copia della domanda rilasciata su SIAN deve essere sottoscritta dal beneficiario e trasmessa entro 24 ore mediante posta elettronica certificata all'indirizzo *agricoltura@pec.regione.vda.it*.

Per eventuali dubbi sulle modalità di compilazione delle domande, lo sportello unico Agricoltura offre un servizio di supporto telefonico. In caso di problemi informatici legati alla funzionalità di SIAN in fase di presentazione della domanda di aiuto è possibile aprire un ticket inviando una mail all'indirizzo *assistenza-sian@regione.vda.it*, allegando copia pdf della domanda nello stato in cui si trova e copia delle videate con evidenza degli errori.

I malfunzionamenti degli strumenti utilizzati, l'incompatibilità degli stessi con il SIAN, la difficoltà o la lentezza di connessione, l'assenza di firma OTP, le incompletezze o inesattezze del fascicolo aziendale o di qualsiasi altro motivo diverso dal malfunzionamento del sistema informatico che impedisca il rilascio della domanda è di esclusiva responsabilità del richiedente; pertanto si raccomanda di procedere all'inserimento della domanda su portale SIAN entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e rilascio della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

Si sottolinea che l'apertura del ticket non equivale alla presentazione della domanda di pagamento che dovrà comunque essere rilasciata con le modalità e nei termini stabiliti dal presente bando, salvo eccezioni espressamente concesse dall'Autorità di Gestione ed in presenza di comprovati e persistenti malfunzionamenti informatici.

Le domande devono essere corredate dalla documentazione indicata nell'allegato III. Nel caso in cui la documentazione allegata non sia completa, il responsabile del procedimento ne chiede il completamento entro 30 giorni dalla comunicazione. In caso di mancato completamento il procedimento sarà sospeso sino al ricevimento della documentazione richiesta, fatta salva l'applicazione delle riduzioni e sanzioni di cui alla DGR 1443/2018.

15. Istruttoria della domanda di pagamento

15.1. Fasi procedurali

L'istruttoria di pagamento, che deve essere conclusa entro 90 giorni dal ricevimento della domanda comprensivi degli eventuali giorni per il controllo in loco e/o per la revisione di competenza del controllore terzo all'Amministrazione regionale, si articola nelle seguenti fasi:

- a) ricevibilità della domanda;
- b) ammissibilità;
- c) eventuale controllo in loco;
- d) controllo in revisione;
- e) fasi di liquidazioni dell'aiuto.

Il termine per la conclusione dell'istruttoria di pagamento può essere sospeso una volta per la durata di 30 giorni per l'acquisizione di documentazione integrativa.

Il procedimento regionale si conclude con la trasmissione ad AGEA, da parte dell'AdG, dell'elenco delle domande di pagamento liquidabili.

La liquidazione dell'aiuto è effettuata da AGEA, a cui sono affidate le funzioni di Organismo pagatore degli aiuti previsti dal Programma di sviluppo rurale 2014/2022, ai sensi del decreto legislativo 165/1999.

15.2. Ricevibilità delle domande di pagamento

Il controllo di ricevibilità delle domande di pagamento è effettuato sulla sua corretta compilazione e sottoscrizione e sulla presenza della documentazione prevista:

- a) attestazione dimostrante l'acquisizione dell'adeguata qualifiche e competenze professionali (se non già presentata);
- b) documentazione comprovante l'avvio del piano aziendale e relazione illustrante la situazione aziendale (acconto);
- c) eventuale fideiussione bancaria (acconto);
- d) relazione relativa alla situazione finale dell'azienda che illustri la realizzazione del piano (saldo);

La mancanza della documentazione richiesta determina il non accoglimento della medesima. Pertanto si sottolinea la necessità di prestare molta attenzione nella compilazione delle domande di pagamento, in particolar modo per la domanda di acconto.

15.3. Istruttoria di pagamento e estrazione campione controllo in loco

A seguito della valutazione dell'ammissibilità delle domanda di pagamento, così come individuata al punto 14.1, il supervisore della misura estrae il campione di domande da sottoporre al controllo in loco di cui al successivo punto 16.3.

16. Disposizioni generali in materia di controlli

Al fine di verificare i tempi e le modalità di attuazione delle iniziative oggetto di agevolazione, nonché il rispetto degli obblighi e di ogni altro adempimento previsto dal presente bando e dal provvedimento di concessione, sono previsti controlli di natura amministrativa, tecnica, svolti dai soggetti incaricati.

Il soggetto controllore potrà, a tale scopo, accedere liberamente alle sedi delle aziende interessate e prendere visione della documentazione ivi custodita. I beneficiari devono in tali casi mettere a disposizione i documenti e quanto richiesto.

Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità. Per tutte le tipologie di controlli in loco il beneficiario è invitato a firmare la relazione durante il controllo per attestare di avervi presenziato ed eventualmente ad apporvi le proprie osservazioni. Qualora siano constatate inadempienze, al beneficiario è consegnata una copia della relazione di controllo.

16.1. Controlli amministrativi

Conformemente all'art. 48 del Reg. 809/2014, tutte le domande di aiuto e di pagamento, nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano “tutti quegli elementi che è possibile ed appropriato verificare mediante questo tipo di controlli”.

16.2. Visita in situ

Salvo casi debitamente giustificati, i controlli amministrativi sulle operazioni connesse alla realizzazione del piano aziendale **comprendono almeno una visita in azienda.**

Controlli tecnici e amministrativi in situ possono essere effettuati in sede di istruttoria delle domande d'aiuto e di pagamento sui seguenti temi: operatività del bene/servizio in riferimento agli indirizzi produttivi aziendali e alle strutture aziendali interessate, corrispondenza del piano realizzato con quello approvato, all'accertamento delle buone pratiche agricole ai fini dell'attribuzione del valore della PS.

Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

16.3. Controlli in loco

I controlli in loco sono previsti e descritti negli art. 49 e seguenti del Reg. (UE) 809/2014 e sono effettuati da soggetti terzi rispetto ai soggetti coinvolti nei controlli amministrativi, prima del pagamento finale su un campione estratto, come indicato al precedente punto 15.3, con i criteri previsti dai regolamenti comunitari. I controlli in loco verificano, per quanto possibile, che l'operazione sia stata attuata in conformità alle norme applicabili e nel rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione dell'aiuto, nonché la corrispondenza dell'investimento realizzato con quello approvato e quello rendicontato. Essi garantiscono che l'operazione possa beneficiare di un sostegno del FEASR e comportano una verifica dell'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.

I controlli in loco verificano, inoltre, che la finalità dell'operazione corrisponda a quella descritta nella domanda di aiuto.

16.4. Controlli revisione

La procedura di revisione è eseguita sul 100% delle domande di pagamento e consiste in una verifica documentale.

La revisione effettuata da un soggetto diverso da quelli impegnati nei controlli precedenti, è finalizzata all'individuazione delle domande di pagamento da porre in liquidazione e successivamente da sottoporre al Responsabile per l'autorizzazione.

16.5. Controlli ex-post

Si definisce periodo ex post quello compreso tra l'erogazione della seconda rata del premio e la conclusione del periodo di 5 anni dalla data di concessione del premio

stesso. Nel periodo ex post l'Amministrazione competente effettua i controlli per verificare che il beneficiario rimanga insediato nell'azienda e che mantenga le condizioni che hanno permesso l'erogazione a saldo del premio. Il campione è estratto su una base di un'analisi di rischio e dell'impatto finanziario delle varie operazioni.

A conclusione degli interventi, inoltre, ulteriori controlli potranno essere coordinati direttamente dalla Commissione Europea, dallo Stato, da AGEA, dall'Autorità di Gestione e da altri organismi di controllo quali ad esempio la Guardia di Finanza, l'OLAF oppure affidati a società specializzate. In particolare per i vincoli riguardanti l'entità aziendale tali controlli faranno riferimento ai dati riportati sull'ultimo fascicolo aziendale validato al momento del controllo.

17. Decadenza ed esclusione dal premio

Il beneficiario, nelle fasi istruttorie della domanda, può incorrere nell'esclusione parziale o totale del premio o nella sua decadenza parziale o totale, con restituzione maggiorata degli interessi in caso di finanziamento già erogato, qualora vi siano le violazioni di seguito declinate. **La decadenza della domanda sulla sottomisura 6.1 costituisce motivo di inammissibilità della domanda correlata sulla tipologia di intervento 4.1.2 e della revoca del contributo eventualmente già concesso.**

17.1. Casi di esclusione

Il beneficiario incorre nell'esclusione parziale o totale del premio nei seguenti casi:

- a) presentazione della domanda di aiuto oltre il termine consentito dal bando rispetto al primo insediamento;
- b) mancata presentazione nei termini stabiliti della documentazione per la ricevibilità o indispensabile alla chiusura dell'istruttoria della domanda d'aiuto;
- c) ottenimento di punteggio al di sotto del minimo stabilito dai criteri di selezione o non utile al finanziamento in base alle risorse assegnate;
- d) assenza di requisiti stabiliti dal bando al fine dell'ammissibilità all'aiuto.

17.2. Casi di decadenza

Il beneficiario incorre nella decadenza parziale o totale del premio nei seguenti casi:

- a) assenza delle condizioni di ammissibilità al momento della presentazione della domanda di pagamento;
- b) il beneficiario ostacola volontariamente il regolare svolgimento dei controlli;
- c) il beneficiario fornisce indicazioni non veritiere tali da indurre l'amministrazione in grave errore;
- d) mancato rispetto degli impegni essenziali e accessori elencati al punto 19.

18. Rinuncia ed errori palesi

La domanda di aiuto o di pagamento può essere formalmente ritirata dal richiedente, in tutto o in parte. Le rinunce non possono essere presentate se il beneficiario è stato informato di inadempienze riscontrate o se gli è stato comunicato che sarà soggetto a controllo in situ.

Le domande di aiuto o le domande di pagamento e gli eventuali documenti forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma.

19. Impegni del beneficiario

La durata degli impegni è pari a **5 anni dalla data di concessione del premio** e sono distinti in essenziali e accessori.

L'inosservanza degli impegni essenziali determina la decadenza totale dell'aiuto percepito, fatta eccezione per i casi di decesso o per cause di forza maggiore che non dipendono, in modo inequivocabile, dalla volontà del richiedente.

L'inosservanza degli impegni accessori determina la riduzione dell'aiuto percepito e, nei casi estremi, la decadenza totale in base alla valutazione dell'infrazione rilevata secondo le disposizioni in merito a riduzioni ed esclusioni stabilite dalla DGR 1443/2018.

19.1. Impegni essenziali

Gli impegni essenziali sono:

- a) aver partecipato con esito positivo al ciclo formativo previsto per i giovani agricoltori entro la domanda di saldo;
- b) essere iscritto come titolare d'azienda nell'elenco dei coltivatori diretti detenuto dall'INPS prima della domanda di pagamento del saldo;
- c) non cessare o rilocalizzare l'attività produttiva che ha beneficiato del contributo al di fuori del territorio regionale. Nello specifico i beneficiari sono tenuti a:
 - rimanere titolari di partita IVA;
 - non ridurre l'entità aziendale al di sotto del requisito minimo di ammissibilità espresso sotto forma di Produzione Standard;
 - detenere un fascicolo aziendale validato;
- d) presentare la domanda di acconto entro i termini massimi stabiliti;
- e) non effettuare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione del piano aziendale, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

19.2. Impegni accessori

Gli impegni accessori sono:

- a) garantire la tenuta e la trasmissione all'ufficio competente della contabilità aziendale semplificata in linea con le informazioni richieste dalla Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA), a partire dall'anno contabile

- successivo a quello di presentazione della domanda di sostegno e per tutto il periodo di vincolo;
- b) presentare la domanda di saldo finale entro i termini massimi stabiliti;
 - c) assicurare il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità del sostegno ottenuto, secondo le disposizioni contenute nel Reg. (UE) N.1303/13 (allegato XII) e art. 13 e all. III del Reg. (UE) 808/2014 e all. III del Reg. (UE) 669/2016;
 - d) presentare la documentazione integrativa della domanda di pagamento, eventualmente richiesta dal responsabile del procedimento;
 - e) mantenere un ruolo di responsabilità nella conduzione dell'impresa, tale per cui le sue decisioni non possano essere inficiate dalla rimanente componente societaria.

20. Obblighi di informazione e pubblicità

Tra gli obblighi che i beneficiari di fondi europei devono rispettare, ci sono anche quelli relativi ad una corretta comunicazione. L'Unione Europea chiede infatti che tutti coloro che ricevono un contributo sostenuto da fondi UE lo comunichino in modo chiaro ed efficace. Il rispetto di queste procedure è obbligatorio e soggetto a controlli.

A tal fine si rimanda alla guida "Come comunicare?", che contiene tutte le indicazioni da seguire. La guida è consultabile al link:

https://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014-20/guide_beneficiari_aiuti/comecomunicare_i.asp

21. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Sono cause di forza maggiore e di circostanze eccezionali gli eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, di cui all'articolo 2 del Reg. UE n. 1306/2013 e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dalle presenti disposizioni attuative. Le cause di forza maggiore trovano applicazione nelle seguenti fattispecie:

- a) ritardo nella richiesta di erogazione delle rate;
- b) ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste dall'Amministrazione;
- c) ritardo nella realizzazione e completamento del piano aziendale
- d) richiesta di proroghe.

La causa di forza maggiore può essere invocata dal beneficiario entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, mediante comunicazione scritta al responsabile del procedimento corredata dalla documentazione a essa relativa, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore da parte dello stesso, mediante provvedimento dirigenziale.

Il riconoscimento della causa di forza maggiore e circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali contributi già liquidati al beneficiario.

22. Clausola compromissoria

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al giudizio arbitrale o alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.

23. Informativa sul trattamento dati personali

La base giuridica del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679, è individuata nell'articolo 17, comma 1, lettera b), del Reg. (UE) 1305/2013 che ha previsto un contributo a parziale copertura dei costi per investimenti in immobilizzazioni materiali che riguardino la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca.

La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. Delegata al trattamento è la Struttura Investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale dell'Assessorato Agricoltura e risorse naturali. Il S.I.N., società di gestione del sistema informatico SIAN, assume il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, con riferimento alle attività di trattamento correlate alla gestione della piattaforma telematica dedicata.

I dati trattati e memorizzati dalla Regione nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione del contributo, per le verifiche successive sulla spettanza del contributo, compreso il controllo sul mantenimento degli impegni da parte dei beneficiari degli aiuti.

Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679), la Regione conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità del trattamento e, oltre, secondo i criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini dell'archiviazione dei documenti amministrativi e, comunque, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché per le finalità per le quali i dati sono stati legittimamente raccolti.

I dati trattati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati dalla Regione a tutti i soggetti titolari dei dati autodichiarati dal beneficiario del contributo per effettuare la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai responsabili del trattamento e alle persone autorizzate al trattamento che operano sotto la l'autorità diretta del titolare o del responsabile e ancora nei casi in cui la comunicazione sia necessaria perché imposta dalla legge o per adempiere a un ordine dell'Autorità giudiziaria nell'ambito delle finalità del trattamento.

L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, è pubblicata sul sito web di Regione ed è parte integrante dell'istanza per richiedere il bonus/contributo a fondo perduto.

24. Disposizioni finali

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni, si fa riferimento alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore.

I presenti criteri si applicano alle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando e alle domande di pagamento ricevute a far data dall'approvazione delle presenti disposizioni, se di maggior favore.

Allegato I - Criteri di selezione

La graduatoria provvisoria è determinata sulla base del punteggio autoassegnato dal richiedente sulla base dei criteri sotto riportati. Al fine della formazione della graduatoria definitiva saranno valutate le domande che risultano nella parte alta della graduatoria provvisoria, sino ad esaurimento della dotazione finanziaria, i cui punteggi sono determinati con la seguente modalità:

Ai fini della formazione della graduatoria, i punteggi sono determinati con la seguente modalità:

1. valutazione del piano aziendale e attribuzione del punteggio previsto per ciascun criterio;
2. la somma dei punti acquisiti per ogni criterio determina il punteggio complessivo e la successiva collocazione della domanda all'interno della graduatoria;
3. sono ammesse alla graduatoria le sole domande di aiuto che conseguono un punteggio minimo pari a 30;
4. le domande ammesse saranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria prevista dai singoli bandi; a parità di punteggio la priorità sarà determinata dall'ordine cronologico di presentazione della domanda;
5. nel caso di aziende condotte da donne, si aggiungono 2 punti al punteggio complessivo.

Le tipologie di priorità di selezione sono declinate nei seguenti criteri.

A. Tipologia insediamento	Punti
Aziende insediate ex-novo o con subentro in aziende extra-famigliari	10
Subentro in azienda familiare:	
età cedente oltre i 70 anni	6
età cedente tra 66 e 70 anni	4
età cedente tra 55 e 65 anni	2
età cedente inferiore ai 55	0

Per l'assegnazione del punteggio in caso di subentro in azienda familiare, la valutazione dell'età del cedente è effettuata:

- in caso di società in cui il giovane entra a far parte come capo d'azienda, si fa riferimento all'età del più giovane dei soci;
- in caso il giovane rilevi totalmente una società cedente, l'età a cui fare riferimento è quella del più giovane dei soci cedenti;
- per extra famigliari si intendono le aziende non condotte dal coniuge, convivente o parenti entro il secondo grado o affini entro il primo grado.

B. Competenze e conoscenze professionali in campo agricolo al momento della presentazione della domanda di aiuto	Punti
possesso di laurea in campo agrario, forestale, naturalistico, ambientale o veterinario	10
possesso del diploma di perito agrario o agrotecnico	8
esperienza lavorativa di almeno tre anni come dipendente o coadiuvante presso un'azienda agricola	6
altri soggetti	0

C. Settore (criterio con scelta esclusiva)	Punti
aziende operanti nel settore zootecnico con allevamento di bovini da latte di razza autoctona con monticazione tradizionale o cedenti estive	15
aziende operanti nel settore zootecnico con allevamento di bovini da latte di razza autoctona	8
aziende operanti nel settore zootecnico con allevamento di ovi-caprini, apistico e di avicunicoli	8
aziende ad indirizzo frutticolo, viticolo, orticolo, cerealicolo e delle erbe officinali	8
altre aziende operanti nel settore zootecnico	6
altri settori	0

Nel caso di aziende "miste", la determinazione del settore viene effettuata considerando la PS prevalente.

D. Territorio (criterio con scelta esclusiva)	Punti
investimenti in aree Natura 2000	10
investimenti in aree ARPM	8
investimenti in aree ARM e area non urbana del Comune di Aosta	6
investimenti in altre aree	0

- ai fini dell'individuazione del territorio, nel caso di investimenti immobili è considerato il sito sul quale è realizzato lo stesso, mentre nel caso di investimenti mobili è considerato il territorio nel quale ricade la prevalenza delle superfici dichiarate dall'azienda nel fascicolo aziendale;
- nel caso di investimenti misti si valuta l'investimento prevalente in termini economici e si applica la metodologia sopra indicata;
- nel caso di investimenti immateriali è considerato il centro aziendale.

E1. Incremento percentuale del reddito netto (RN) (criterio con scelta esclusiva)	Punti
incremento del RN post investimento oltre il 20%	8
incremento del RN post investimento da 10 al 20%	6
incremento del RN post investimento da 5 a 10%	4

incremento del RN post investimento inferiore al 5%	0
E2. Incremento percentuale della produzione standard (PS) (criterio con scelta esclusiva)	Punti
incremento della PS post investimento oltre il 20%	8
incremento della PS post investimento dal 10 al 20%	6
incremento della PS post investimento dal 5 al 10%	4
incremento della PS post investimento inferiore al 5%	0

- la sostenibilità dell'investimento può essere valutata o con il criterio E1 o il criterio E2, tali criteri non sono cumulabili.
- l'incremento della PS deve essere evidenziato nel piano aziendale mediante confronto della situazione ante e post interventi dell'azienda;
- l'incremento del reddito netto deve essere attestato dal bilancio aziendale ante o post insediamento;

In caso a fine piano non sia raggiunto il valore proposto dal piano aziendale, il punteggio viene ricalcolato e in caso di riduzione al di sotto della soglia di accesso, viene disposta la revoca del beneficio. Le eventuali varianti al piano non possono generare diminuzione del punteggio al di sotto della soglia finanziata o, se tutte le domande sono state finanziate, al di sotto della soglia di accesso.

F. Investimento a valenza ambientale e innovativa (criterio con scelta multipla)	Punti
agricoltura biologica	5
tecnologie innovative	5
riduzione del consumo del suolo (acquisto di fabbricati, ristrutturazione e recupero di fabbricati esistenti)	5
miglioramento dell'efficienza degli impianti di produzione di energia e realizzazione d'impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili	3
risparmio idrico	3
recupero di terreni abbandonati e non più coltivati da almeno 3 anni	2

La realizzazione di uno o più interventi a valenza ambientale positiva e innovativa viene imputato secondo la dichiarazione del richiedente ai fini della predisposizione della graduatoria provvisoria e successivamente valutato, in sede di istruttoria per la determinazione della graduatoria definitiva. In caso a fine piano l'intervento o gli interventi non siano realizzati, determinano una variazione di punteggio che in caso di riduzione del punteggio al di sotto della soglia di accesso, determina la revoca del beneficio.

Il punteggio per l'agricoltura biologica è assegnato se l'azienda viene convertita o certificata biologica.

Il carattere innovativo si intende soddisfatto qualora l'investimento, che deve essere pari o superiore al 30% del costo complessivo del piano, apporti innovazione rispetto alle normali pratiche agricole, ai macchinari utilizzati o ai prodotti agricoli ottenuti. Tali aspetti innovativi devono far riferimento al contesto regionale.

Allegato II - Produzioni standard

Principi di base e definizioni

La dimensione economica aziendale espressa in produzione standard è determinata, come definito nel reg. CE 1242/2008, dalla sommatoria delle Produzioni Standard (PS) di ogni singola attività produttiva realizzata in azienda (espressa in euro).

Definizione della PS unitaria

1. Per produzione standard si intende il valore della produzione di ciascuna attività produttiva agricola corrispondente alla situazione media di una determinata regione.
2. Il valore della produzione standard è il valore monetario della produzione agricola lorda “franco azienda”. Esso è pari alla somma del valore del prodotto principale (o dei prodotti principali) e del prodotto secondario (o dei prodotti secondari). Tali valori vengono calcolati moltiplicando le produzioni per unità per il prezzo “franco azienda”. Non sono compresi l’IVA, le imposte sui prodotti e i pagamenti diretti. I valori unitari di riferimento sono riportati nella successiva tabella “Produzioni standard”.
3. La PS deve essere calcolata dal richiedente su un periodo produttivo di 12 mesi, utilizzando i valori pubblicati nella pagina Misure strutturali – bandi aperti, nel canale tematico Agricoltura del sito regionale.

Limitatamente alla PS zootecnica relativa alle nuove aziende che non hanno una situazione aziendale consolidata, la PS può essere determinata con riferimento ai 12 mesi successivi alla presentazione della domanda di aiuto.

Il Dipartimento Agricoltura provvederà a verificare la dimensione economica dichiarata dall’azienda.

Indicazioni e casi particolari

1. **Foraggio.** Ai soli fini del calcolo della Dimensione Economica, le superfici a pascolo (codice SIAN 054, 063, 064, 065, 103 e 218) non sono valorizzate in quanto il loro valore è ricompreso nel valore standard degli animali che le utilizzano. Le superfici prative codice SIAN 336, 382 e 899) ai fini del calcolo della Dimensione Economica, sono valorizzate solo se, nell’ambito dell’azienda di riferimento, la loro produzione complessiva è superiore al fabbisogno zootecnico aziendale. In base alle esperienze ed agli studi effettuati, in Valle d’Aosta la produzione media dei prati è pari a circa 70 q di sostanza secca per ettaro. Ogni UBA consuma giornalmente circa 12 kg di sostanza secca. In un anno un ettaro di superficie a prato può mantenere quindi 1.6 UBA (7000 kg/ha : 4380 kg/UBA). Ad esempio, in un’azienda con patrimonio zootecnico su base annua di 2 UBA a fronte di una superficie di 10 ettari di prato, ai fini del calcolo della PS potranno pertanto essere valorizzati 8.75 ha di prato derivanti dal seguente calcolo: 10 ha – 2 UBA/1.6 UBA/ha.

Per il calcolo della consistenza in UBA le categorie di riferimento sono quelle riportate nella tabella sui tassi di conversione in unità di bestiame adulto di cui al regolamento (UE) 808/2014 come modificata dal regolamento (UE) 669/2016. Nel dettaglio le categorie da considerare sono le seguenti:

- Bovini
 - età inferiore a 6 mesi: 0,4 UBA
 - età compresa fra 6 mesi e 2 anni: 0,6 UBA
 - età superiore a 2 anni: 1 UBA
- Ovicapri
 - 0.15 UBA
- Equini

- età superiore a 6 mesi: 1 UBA
- Altri animali. Per analogia con gli indici di cui sopra sono adottati i seguenti coefficienti di conversione:
 - alpaca: 0.15 UBA
 - renne, lama, cervi: 0.6 UBA

Si specifica che rientrano nella categoria vacche da latte i bovini la cui produzione lattifera è valorizzata sul mercato e non impiegata in azienda, precisando che sono ammesse un numero massimo di due vacche da latte come autoconsumo.

2. **Orto familiare**. Le superfici ad orto familiare non determinano produzione standard.
3. **Zafferano**. La produzione standard è assimilata alle piante officinali
4. **Bovini, maschi e femmine, di età inferiore all'anno**. La PS relativa a tale categoria è presa in considerazione solo se il numero di capi è maggiore al numero dei bovini femmina di età superiore ai 3 anni presenti in azienda.
5. **Ovicapri, maschi e femmine, di età inferiore all'anno**. La PS relativa a tale categoria è presa in considerazione solo se il numero di capi è maggiore al numero degli ovicapri femmina di età superiore all'anno presenti in azienda.
6. **Lattonzoli**. La PS relativa a tale categoria sono prese in considerazione solo se l'azienda non detiene scrofe.
7. **Cinghiali**. La PS è assimilata a quella dei suini.
8. **Elicicoltura**. La PS è assimilata ai valori indicati dalle tabelle delle regioni Marche e Toscana.
9. **Cervi**. La PS è stata determinata con calcolo specifico e approvata con verbale del 21/05/2021 n. prot 7897 in 425 euro per capi maggiori/uguali di 12 mesi e di 137 euro per capi minori di 12 mesi.

Il calcolo della produzione standard di colture o allevamenti non riportati nella seguente tabella sarà effettuato caso per caso in sede di commissione tecnica.

Tabella “Produzioni standard”

Rubrica_RICA	Descrizione_Rubrica	SOC_EUR	UM
D01	Frumento tenero e spelta	863	EUR_per_ha
D02	Frumento duro	1.351	EUR_per_ha
D03	Segale	629	EUR_per_ha
D04	Orzo	1.035	EUR_per_ha
D05	Avena	680	EUR_per_ha
D06	Mais	1.305	EUR_per_ha
D07	Riso	1.479	EUR_per_ha
D08	Altri cereali da granella (sorgo, miglio, panico, farro, ecc.)	1.409	EUR_per_ha
D09	Leguminose da granella - totale	2.054	EUR_per_ha
D09A	Leguminose da granella (piselli, fave e favette, lupini dolci)	1.398	EUR_per_ha
D10	Patate (comprese le patate primaticce e da semina)	10.121	EUR_per_ha
D11	Barbabietola da zucchero	2.386	EUR_per_ha
D12	Piante sarchiate foraggere	4.203	EUR_per_ha
D14	Orticole - all'aperto	19.949	EUR_per_ha
D14A	Orticole - all'aperto - in pieno campo	18.694	EUR_per_ha
D14B	Orticole - all'aperto - in orto industriale	21.194	EUR_per_ha
D15	Orticole - in serra	36.627	EUR_per_ha
D16	Fiori e piante ornamentali - all'aperto	98.670	EUR_per_ha
D17	Fiori e piante ornamentali - in serra	187.154	EUR_per_ha
D18	Piante raccolte verdi	1.109	EUR_per_ha
D18A	Prati avvicendati (medica, sulla, trifoglio, lupinella, ecc.)	688	EUR_per_ha
D18B	Altre foraggere avvicendate	602	EUR_per_ha
D18C	Altre foraggere: Mais verde	1.501	EUR_per_ha
D18D	Altre foraggere: Leguminose	556	EUR_per_ha
D19	Semi e piantine seminativi	5.363	EUR_per_ha
D20	Altre colture per seminativi	1.145	EUR_per_ha
D21	Terreni a riposto o a set-aside senza aiuto	-	EUR_per_ha
D23	Tabacco	8.882	EUR_per_ha
D24	Luppolo	10.175	EUR_per_ha
D25	Cotone	1.400	EUR_per_ha
D26	Colza e ravizzone	413	EUR_per_ha
D27	Girasole	570	EUR_per_ha
D28	Soia	872	EUR_per_ha
D29	Lino da olio	2.101	EUR_per_ha
D30	Altre oleaginose erbacee	2.105	EUR_per_ha
D31	Lino da fibra	1.284	EUR_per_ha
D32	Canapa	979	EUR_per_ha
D33	Altre colture tessili	1.152	EUR_per_ha
D34	Piante aromatiche, medicinali e da condimento	28.890	EUR_per_ha
D35	Altre piante industriali	1.760	EUR_per_ha
F00	Prati e pascoli - totali	237	EUR_per_ha
F01	Prati permanenti e pascoli	302	EUR_per_ha

F02	Pascoli magri	180	EUR_per_ha
F03	Prati e pascoli permanenti non in uso	-	EUR_per_ha
F04	Orti familiari	-	EUR_per_ha
G01	Frutteti e Bacche (piccoli frutti) - totali	14.689	EUR_per_ha
G01A	Frutteti - di origine temperata	11.391	EUR_per_ha
G01B	Frutteti - di origine sub-tropicale	10.920	EUR_per_ha
G01C	Frutteti - frutta a guscio	4.466	EUR_per_ha
G01D	Bacche (piccoli frutti)	11.126	EUR_per_ha
G01E	Pomacee	11.446	EUR_per_ha
G01F	Drupacee	7.527	EUR_per_ha
G02	Agrumeti	5.920	EUR_per_ha
G03	Oliveti - totali	5.371	EUR_per_ha
G03A	Oliveti - per olive da tavola	2.349	EUR_per_ha
G03B	Oliveti - per olive da olio (olio)	1.796	EUR_per_ha
G04	Vigneti - totali	9.871	EUR_per_ha
G04A	Vigneti - per uva da vino di qualità DOP	9.713	EUR_per_ha
G04B	Vigneti - per uva da vino comune	8.840	EUR_per_ha
G04C	Vigneti - per uva da tavola	4.819	EUR_per_ha
G04D	Vigneti per uva passa	12.250	EUR_per_ha
G04E	Vigneti - per uva da vino di qualità IGP	9.713	EUR_per_ha
G04F	Vigneti da vino	9.422	EUR_per_ha
G05	Vivai	45.150	EUR_per_ha
G06	Altre colture permanenti	1.860	EUR_per_ha
G06	Altre colture permanenti - Alberi di Natale	1.860	EUR_per_ha
G07	Colture permanenti in serra (Frutteti - di or.temp.)	26.594	EUR_per_ha
I02	Funghi coltivati sotto copertura (100 mq) - 7,2 raccolti	38.556	EUR_per_100_m2
J01	Equini	-	EUR_per_capo
J02	Bovini maschi e femmine meno di 1 anno	1.023	EUR_per_capo
J03	Bovini maschi da 1 a meno di 2 anni	551	EUR_per_capo
J04	Bovini femmine da 1 a meno di 2 anni	437	EUR_per_capo
J05	Bovini maschi d 2 anni e più	513	EUR_per_capo
J06	Giovenche di 2 anni e più anni	399	EUR_per_capo
J07	Vacche da latte	1.384	EUR_per_capo
J08	Altre vacche (vacche nutrici, vacche da riforma)	786	EUR_per_capo
J09	Ovini - totali	196	EUR_per_capo
J09A	Pecore	288	EUR_per_capo
J09B	Ovini - altri (arieti e agnelli)	253	EUR_per_capo
J10	Caprini - totali	176	EUR_per_capo
J10A	Capre	350	EUR_per_capo
J10B	Caprini - altri	150	EUR_per_capo
J11	Suini - lattonzoli < 20 Kg	453	EUR_per_capo
J12	Suini - scrofe da riproduzione > 50 Kg	1.942	EUR_per_capo
J13	Suini - altri (verri e suini da ingrasso > 20 Kg)	968	EUR_per_capo
J14	Polli da carne (broilers)	2.068	EUR_per_100_capi
J15	Galline ovaiole	3.058	EUR_per_100_capi

J16	Altro pollame - totale	9.676	EUR_per_100_capi
J16A	Tacchini	5.420	EUR_per_100_capi
J16B	Anatre	3.156	EUR_per_100_capi
J16B	Oche	2.893	EUR_per_100_capi
J16C	Struzzi	52.500	EUR_per_100_capi
J16D	Altro pollame (faraone, ecc.)	1.110	EUR_per_100_capi
J17	Conigli - fattrici	70	EUR_per_capo
J18	Api (alveare)	239	EUR_per_alveare
J19	Vacche	1.109	EUR_per_capo
J20	Bufale	1.384	EUR_per_capo

Dati Crea a valere dal 1° marzo 2022

Allegato III – Documentazione da allegare

1. Documentazione da allegare alle domande di aiuto

La domanda deve contenere la seguente documentazione essenziale alla presentazione:

- f) Piano Aziendale completo firmato da un professionista abilitato iscritto all'ordine professionale;
- g) la scheda di attribuzione dei criteri di selezione;
- h) dichiarazione dimostrante l'acquisizione di adeguate qualifiche e competenze professionali o impegno a acquisirle;
- i) in caso di società, copia del patto societario;
- j) in caso di acquisizione d'azienda, atto di cessione/donazione.

2. Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

La domanda deve contenere:

- e) attestazione dimostrante l'acquisizione dell'adeguata qualifiche e competenze professionali (se non già presentata);
- f) documentazione comprovante l'avvio del piano aziendale e relazione illustrante la situazione aziendale (acconto);
- g) eventuale fideiussione bancaria (acconto);
- h) relazione relativa alla situazione finale dell'azienda che illustri la realizzazione del piano (saldo).

LAURA MONTANI

LAURA
MONTANI

Firmato digitalmente da LAURA MONTANI
DN: c=IT, o=REGIONE AUTONOMA VALLE
D'AOSTA, 2.5.4.97=VATTI-80002270074,
title=DIRIGENTE, sn=MONTANI,
givenName=LAURA, serialNumber=TINIT-
MNTLRAG68T66L872L, cn=LAURA MONTANI,
dnQualifier=WSREF-01690023310756
Data: 2023.01.16 10:33:38 +01'00'

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Annotazioni a scritture contabili

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

**LAURA
FARINELLI**

DN: cn=LAURA FARINELLI, sn=FARINELLI,
givenName=LAURA,
dnQualifier=WSREF-46639579318118,
c=IT, o=REGIONE AUTONOMA VALLE
D'AOSTA, title=DIRIGENTE,
serialNumber=TINIT-
FRNLRA70569A326T
Date: 2022.12.07 15:55:37 +01'00'